

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTA

ARTICOLO 1. NOME, SEDE, DURATA

- 1.1 È costituita ai sensi e per gli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione senza finalità di lucro denominata MOVIMENTA.
- 1.2 L'Associazione ha sede legale in Roma, in via Antonio Gramsci, 36. Possono essere previste sedi secondarie in Italia e all'estero.
- 1.3 L'Associazione è costituita per una durata illimitata. Potrà essere sciolta in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea Generale come meglio specificato nell'articolo 15.
- 1.4 L'Associazione è retta dal presente Statuto in conformità alle leggi e regolamenti in vigore.

ARTICOLO 2. ADESIONE A RADICALI ITALIANI

- 2.1 L'Associazione aderisce a "Radicali Italiani" a norma dell'art. 2bis del loro Statuto, ne promuove le finalità politiche e ne sostiene le iniziative.
- 2.2 Il Segretario e il Tesoriere sono iscritti a "Radicali Italiani" anche a titolo individuale.
- 2.3 L'Associazione si adopera affinché il maggior numero dei propri iscritti aderisca a titolo individuale a "Radicali Italiani".

ARTICOLO 3. SCOPI

- 3.1 L'Associazione ha come scopo quello di sviluppare attività politiche finalizzate a promuovere iniziative e proposte in ambiti economici e socio-culturali, anche attraverso un continuo dialogo con individui e gruppi di cittadini per formulare analisi e proposte; sperimentare progettualità politiche con metodologie di partecipazione innovative, anche a livello territoriale; creare capacità e competenze civiche e tematiche; intraprendere iniziative atte a sostenere l'aggregazione e l'integrazione europea.
- 3.2 L'Associazione può stipulare accordi di collaborazione e/o di adesione con altre organizzazioni, imprese od enti, pubblici o privati, italiani od esteri, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo Statuto.
- 3.3 L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse.

ARTICOLO 4. PATRIMONIO/ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

4.1.1 dai diritti sui beni mobili e immobili dell'Associazione;

4.1.2 da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio accantonate e destinate a questo scopo;

4.1.3 da eventuali erogazioni di contributi associativi e non, donazioni e lasciti.

4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

4.2.1 dalle quote di iscrizione annuali;

4.2.2 da contributi concessi da enti privati, enti pubblici, da persone giuridiche e fisiche anche straniere;

4.2.3 dalla raccolta di micro-donazioni e altri finanziamenti mediante crowdfunding e in generale attraverso Internet, e altri mezzi di contatto diretto;

4.2.4 da ogni altra entrata, anche di natura commerciale non prevalente, che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale non vietate dalla Legge e dal ricavato di qualsiasi tipo di attività promossa dall'Associazione nel rispetto degli scopi associativi.

4.3 È esplicitamente vietata l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, distribuzione di fondi, riserve o di qualunque capitale tra gli iscritti durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.4 Gli eventuali avanzi di gestione vengono reinvestiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

4.5 L'Associazione si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali come stabilito dalla normativa in vigore.

4.6 L'Associazione ha l'obbligo di redazione del rendiconto economico finanziario annuale, compilato e presentato dal Tesoriere e approvato dall'Assemblea Generale.

4.7 Ulteriori regole in materia di trasparenza o di criteri per l'accettazione di donazioni potranno essere specificate nei Regolamenti adottati dall'Assemblea generale.

ARTICOLO 5. GLI ISCRITTI

5.1 Nell'Associazione vige il principio di democrazia interna. Può iscriversi all'Associazione chiunque, senza alcuna distinzione, purché abbia compiuto i 16 anni di età.

5.2 Possono iscriversi all'Associazione altre associazioni anche non riconosciute, club, circoli ed enti e imprese nazionali e straniere, che ne condividano gli scopi.

5.3 L'iscrizione all'Associazione si compie con il versamento della quota annuale che vale da accettazione del presente Statuto e da impegno a seguire i Regolamenti approvati dall'Assemblea generale e le linee guida deliberate dall'Assemblea generale e dal Segretario.

5.4 Sul sito internet dell'Associazione sono indicate le modalità di pagamento della quota annuale.

5.5 Ciascun iscritto ha diritto a un voto nell'Assemblea generale dell'Associazione.

5.6 Ciascun iscritto, in ogni votazione dell'Assemblea generale, può ricevere delega da un massimo di due altri iscritti.

ARTICOLO 6. DURATA DELL'ISCRIZIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO

6.1 Per gli iscritti, il versamento della quota annuale avviene entro 30 (trenta) giorni dalla fine dell'anno sociale precedente. Per i nuovi iscritti avviene in qualsiasi momento dell'anno, al momento dell'iscrizione e vale fino al termine dell'anno sociale.

6.2 L'iscrizione non può essere temporanea. La qualità di iscritto è personale ed intrasmissibile. In caso di recesso, esclusione o morte gli iscritti stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul fondo comune dell'Associazione.

6.3 La qualità di iscritto si perde per dimissioni, con un preavviso di 15 giorni, o a causa del mancato pagamento della quota annuale nei termini previsti all'articolo 6.2 del presente Statuto.

ARTICOLO 7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 Sono organi dell'Associazione, l'Assemblea generale degli iscritti, il presidente dell'Assemblea generale, il Segretario, la Segreteria, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8. L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

8.1 L'Assemblea generale è il congresso decisionale dell'Associazione. Vi partecipano tutti gli iscritti.

8.2 L'Assemblea generale a voto palese: a) elegge il Presidente dell'Assemblea generale; b) elegge il Segretario; c) elegge il Tesoriere; d) elegge il Collegio dei Revisori dei conti; e) approva il rendiconto economico finanziario presentato dal Tesoriere; f) delibera sulle quote di iscrizione; g) delibera sulle proposte di modifica statutaria e sullo scioglimento; h) approva Regolamenti; i) stabilisce le linee di indirizzo politico e di azione per i successivi dodici mesi.

8.3 L'Assemblea generale degli iscritti è convocata dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale mediante comunicazione via posta elettronica e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima, e stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. L'Assemblea generale può essere convocata anche fuori della sede sociale, può essere tenuta per via elettronica e/o telematica con sistemi che garantiscano la contestualità e la riconoscibilità e partecipazione alla discussione a tutti gli iscritti.

8.4 L'Assemblea generale degli iscritti può essere altresì convocata in seduta straordinaria su richiesta del Segretario o qualora ne facciano richiesta almeno 1/5 (un quinto) degli iscritti all'Associazione.

8.5 L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, da altro iscritto nominato dalla maggioranza dei presenti. La funzione di segretario dell'Assemblea generale viene svolta da altro iscritto scelto dal Presidente d'intesa con il Segretario.

8.6 L'Assemblea generale è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli aventi diritto al voto.

8.7 Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi.

8.8 Le deliberazioni dell'Assemblea generale, sia in prima sia in seconda convocazione, sono validamente adottate con la maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione delle deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, alla revoca anticipata degli organi statutari e allo scioglimento che, per essere valide, necessitano di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti.

8.9 Delle riunioni dell'Assemblea generale è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

ARTICOLO 9. IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

9.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale e resta in carica per 2 (due) anni. Il mandato è rinnovabile.

9.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale degli iscritti. Assicura il buon andamento delle riunioni e la corretta applicazione del presente Statuto. Modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, e ne annuncia il risultato.

9.3 Il Presidente dirime eventuali controversie tra iscritti e altri organi statutari, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11.6.

ARTICOLO 10. IL SEGRETARIO

10.1 Il Segretario è eletto dall'Assemblea generale e resta in carica per 2 (due) anni.

Il mandato è rinnovabile.

10.2 Il Segretario è il responsabile politico dell'Associazione, adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguirne le finalità e gli obiettivi e ne assicura il buon andamento.

10.3 Il Segretario ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ha i poteri di emanare atti che la impegnano sia per l'ordinaria sia per la straordinaria amministrazione nei limiti dei poteri previsti dal presente Statuto e riconosciuti dall'Assemblea, incluso il potere di promuovere, d'intesa con il Tesoriere, qualsiasi azione giudiziaria e di essere parte nei processi. Il Segretario ha il potere di regolare l'uso dei segni distintivi dell'Associazione, nel rispetto del sistema di licenze creative commons.

10.4 Il Segretario può nominare uno o più Vice-Segretari.

ARTICOLO 11. LA SEGRETERIA

11.1 La Segreteria è composta da persone designate dal Segretario che può in ogni momento modificarne e integrarne la composizione.

11.2 Alle riunioni della Segreteria è invitato a partecipare anche il Tesoriere.

11.3 La Segreteria collabora con il Segretario e con il Tesoriere nella conduzione politica e nella gestione amministrativa, finanziaria e organizzativa dell'Associazione.

11.4 Il Segretario, all'interno della Segreteria, può assegnare ai singoli membri incarichi con competenze specifiche.

11.5 La Segreteria si riunisce almeno 4 volte all'anno. Viene convocata dal Segretario o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

11.6 Alla Segreteria compete anche la risoluzione di eventuali controversie tra gli iscritti, fatto salvo quanto previsto all'art 9.3.

ARTICOLO 12. IL TESORIERE

12.1 Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea Generale e resta in carica per 2 (due) anni. Il mandato è rinnovabile.

12.2 Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa e della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché, d'intesa con il Segretario, dell'allocazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione.

12.3 Il Tesoriere è intestatario dei poteri di firma e di legale rappresentanza per l'ordinaria amministrazione, nonché dei poteri di apertura e gestione dei conti bancari dell'Associazione. Provvede all'esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni.

12.4 Il Tesoriere presenta il rendiconto economico finanziario dell'anno sociale all'Assemblea generale e ne assicura la pubblicità.

ARTICOLO 13. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo collegiale di 3 membri o monocratico, composto da persone idonee allo scopo.

13.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

13.3 In caso di composizione collegiale, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, al proprio interno, un Presidente.

13.4 Ai Revisori dei Conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione, da esercitarsi nelle forme previste dalla Legge. Redigono e presentano all'Assemblea generale una Relazione relativa al rendiconto economico finanziario annuale.

ARTICOLO 14. ESERCIZIO SOCIALE

14.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e ad esso corrispondono le quote d'iscrizioni annuali.

ARTICOLO 15. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

15.1 L'Assemblea generale, addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, stabilirà le modalità di liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro con finalità analoghe o di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. L'eventuale scioglimento o estinzione di "Radicali Italiani", di cui all'articolo 2 del presente Statuto, non comporta l'automatico scioglimento dell'Associazione; in tal caso, l'articolo 2 del presente Statuto non si applica.

ARTICOLO 16. NORME DI RINVIO

16.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 17. NORME TRANSITORIE

17.1 Le cariche statutarie relative alla prima nomina degli organi, che avviene contestualmente all'adozione del presente Statuto, durano 3 (anni) al posto di 2 (due).

17.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, con riferimento al primo mandato, sarà nominato dal Segretario, d'intesa con il Tesoriere, entro 6 mesi dalla costituzione dell'Associazione.